

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/115 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2018

che modifica, per quanto riguarda la sede del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, la decisione di esecuzione (UE) 2016/413 che fissa la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo, prevede le misure necessarie a garantirne il funzionamento e abroga la decisione di esecuzione 2012/117/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2016/413 della Commissione ⁽²⁾, prevede nel suo allegato che il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo (GSMC) sia ripartito su due siti e realizzato in fasi progressive in Francia e nel Regno Unito.
- (2) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di uscire dall'Unione in virtù dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il GSMC dovrebbe essere ubicato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione per motivi attinenti alla sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, in particolare tenendo conto delle norme sulla protezione delle informazioni classificate e delle restrizioni all'esportazione di apparecchiature crittografiche e di tecnologia PRS.
- (3) Negli orientamenti adottati il 29 aprile 2017 in seguito alla notifica del Regno Unito, il Consiglio europeo ha affermato che la questione relativa alla futura sede delle strutture dell'Unione situate nel Regno Unito doveva essere risolta rapidamente e che occorreva facilitare il loro trasferimento. È pertanto necessario prevedere senza indugio il trasferimento del GSMC situato nel Regno Unito verso il territorio di un altro Stato membro dell'Unione.
- (4) Di conseguenza la Commissione ha avviato, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1285/2013, una procedura di selezione aperta e trasparente per stabilire la nuova sede del GSMC, finora ubicato nel Regno Unito. Tale procedura si è svolta in due fasi: in un primo momento la Commissione ha trasmesso agli Stati membri un invito a manifestare interesse e successivamente, in un secondo momento, ha invitato gli Stati membri interessati a presentare proposte dettagliate.
- (5) Al termine della procedura di valutazione la proposta della Spagna è risultata la migliore sulla base dei criteri di valutazione stabiliti, tenendo conto dell'adeguatezza della soluzione tecnica proposta per la messa a disposizione delle strutture e la fornitura dei servizi essenziali per il funzionamento del centro, della precisione nella determinazione e nella gestione dei rischi, in particolare dei rischi connessi alla sicurezza e alle esigenze di calendario, dell'accettazione da parte della Spagna delle condizioni dell'accordo di sede che deve essere concluso con la Commissione e della concessione di privilegi aggiuntivi, del livello di dettaglio e della trasparenza della descrizione dei costi di costruzione e di funzionamento del centro e delle condizioni finanziarie favorevoli della proposta per il bilancio dell'Unione. È pertanto opportuno scegliere la proposta della Spagna.
- (6) Il centro dovrebbe essere realizzato nel marzo 2018 con strutture ridotte, al fine di poter assumere il più rapidamente possibile il ruolo di centro di soccorso per il centro principale ubicato in Francia e i lavori dovrebbero essere ultimati nel marzo 2019. Esso dovrebbe inoltre essere oggetto di un accordo di sede con la Spagna.
- (7) È pertanto necessario modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2013/413.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione, del 18 marzo 2016, che fissa la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo, prevede le misure necessarie a garantirne il funzionamento e abroga la decisione di esecuzione 2012/117/UE (GUL 74 del 19.3.2016, pag. 45).

